



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 35/32 DEL 18.7.2017

Oggetto: Adozione Piano di riordino territoriale. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", art. 4.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 ha dettato norme in materia di riordino territoriale e di unioni di comuni e soggiunge che l'art. 4 disciplina la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale.

Fa presente che l'adozione del Piano costituisce l'intelaiatura della riforma del sistema delle autonomie locali ed è di primaria importanza per il processo associativo dei comuni.

Infatti, la ratio della legge regionale n. 2 del 2016 si sostanzia nel promuovere l'associazionismo dei comuni attraverso le unioni di comuni, le quali trovano negli ambiti ottimali il riferimento territoriale idoneo ad assicurare la coesione tra le comunità; inoltre, l'adesione obbligatoria all'unione da parte di tutti i comuni, fatte salve le eccezioni di cui alla medesima legge regionale, esprime la volontà del legislatore regionale di eliminare, laddove presente, il divario qualitativo nell'offerta del servizio erogato e di garantire, conseguentemente, l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni nell'intero territorio regionale.

Si evince, quindi, l'importanza strategica che riveste il Piano di riordino territoriale nel futuro delle autonomie locali della Sardegna, il quale si basa su aree geografiche adeguate a favorire "standard" di efficienza e di efficacia nell'erogazione dei servizi pubblici e non isolate performance da parte dei singoli enti locali.

In particolare, informa che il Piano di riordino territoriale comprende tutti i comuni della Sardegna e definisce gli ambiti territoriali delle unioni, delle reti urbane e di quelle metropolitane, tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna (cfr A. Mori "Sardegna" Volume XVIII da "Le Regioni d'Italia") e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della stessa legge regionale e della continuità territoriale dei comuni, le unioni di comuni già esistenti.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia che la proposta di Piano si articola in 16 ambiti territoriali ottimali e che ogni ambito corrisponde alla delimitazione territoriale di una o



più unioni di comuni o comunità montane - ad esse equiparate per effetto dell'art. 7, comma 8, della predetta legge regionale - e costituiscono, in nuce, il punto di riferimento territoriale ideale al quale dovranno adeguarsi le vigenti aggregazioni di comuni che hanno i più variegati ambiti territoriali (p.e.: sistemi locali per il lavoro, sistemi bibliotecari, reti culturali, SUAP, GAL, reti raccolta e smaltimento rifiuti e altre aggregazioni ancora).

Relativamente all'ambito territoriale ottimale Campidano di Cagliari, precisa che lo stesso è determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari - della quale fanno parte, oltre al comune di Cagliari, i comuni di Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta - che costituisce ambito adeguato a sé stante in quanto ente territoriale di area vasta, e dalle unioni di comuni Nora e Bithia, Basso Campidano, Parteolla e Basso Campidano, I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, con essa contigue e dall'unione di comuni Trexenta.

Specifica, quindi, che gli ambiti territoriali ottimali sono stati concepiti dalla legge regionale n. 2 del 2016 per garantire e incrementare livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali, per cui gli altri ambiti territoriali esistenti dovranno armonizzarsi con il contenuto del Piano di riordino in esame.

L'Assessore, attesa l'importanza del Piano di riordino, per le sue importanti implicazioni di carattere organizzativo-funzionale del sistema delle autonomie locali della Sardegna, comunica le molteplici interlocuzioni attivate con i rappresentanti degli enti locali dei vari territori e soggiunge che per le aree che presentavano maggiori criticità in termini aggregativi sono state convocate apposite riunioni.

Fa presente, inoltre, che la legge regionale in argomento ha previsto l'istituzione delle città medie, identificandole con i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, delle reti urbane, ossia le unioni di comuni costituite da un comune di oltre 30.000 abitanti e almeno un comune contermini, oppure da due comuni contermini aventi complessivamente più di 50.000 abitanti, e delle reti metropolitane, ovvero l'unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la cui popolazione sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale.

A quest'ultimo riguardo riferisce che i comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Stintino, il cui territorio coincide con quello della pianificazione strategica intercomunale, e il comune di Valledoria hanno costituito la rete metropolitana di Sassari, mentre le città medie interessate, come precedentemente declinate, e i rispettivi comuni contermini, non hanno provveduto alla costituzione di nessuna rete urbana.



Rammenta, altresì, che sulla proposta di Piano deve essere acquisita preventivamente l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali e soggiunge che l'iter procedurale di approvazione del Piano prevede le fasi sotto indicate:

- a) adozione del Piano di riordino territoriale da parte della Giunta regionale;
- b) invio del Piano al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della Commissione competente per materia;
- c) pubblicazione della proposta di Piano nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;
- d) eventuali richieste dei comuni per l'inserimento in un ambito territoriale diverso rispetto a quello proposto, come previsto dall'art. 4, comma 3, lettere e), f) e g), della legge regionale n. 2/2016, da richiedere all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica entro venti giorni dalla pubblicazione nel Buras della proposta di Piano;
- e) approvazione del Piano di riordino entro i successivi venti giorni.

Rappresenta che eventuali richieste di modifiche avanzate dai comuni, come esplicitato nella lettera d) del punto precedente, devono essere motivate con riguardo al contesto territoriale-organizzativo e socio economico e le loro opzioni non possono determinare, per il territorio restante, la perdita dei requisiti minimi per la costituzione/conferma delle unioni di comuni, come previsti dall'art. 7 della predetta legge regionale, salvo quanto previsto dal comma 3 bis, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 7.

L'Assessore, come già ricordato, sottolinea che l'art. 7 della predetta legge regionale prevede che tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie e, in ragione delle particolari condizioni geografiche di isolamento, il comune di Burcei, mentre il comune di Golfo Aranci, qualora non proceda alla costituzione di una rete urbana con il comune di Olbia, in considerazione della sua conformazione geografica, può aderire ad una unione di comuni confinante con il territorio del comune di Olbia in deroga all'obbligo della contiguità territoriale.

Comunica, infine, che sulla proposta di Piano, in data 12 luglio 2017, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame



DELIBERA

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, lo schema di Piano di riordino territoriale come descritto nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che sulla proposta di Piano è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali nella seduta del 12 luglio 2017;
- di trasmettere la proposta di Piano al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi del comma 3, lett. c), dell'art. 4 della menzionata L.R. n. 2/2016;
- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di provvedere alla pubblicazione nel Buras della proposta di Piano e di rendere edotti i comuni per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, lettere e), f) e g), della legge regionale n. 2/2016;
- di dare atto che la Giunta regionale, con separata deliberazione, provvederà ad adottare specifiche linee di indirizzo che agevolino il processo di costituzione e di gestione delle unioni di comuni in coerenza con le disposizioni della citata legge regionale n. 2/2016.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru